

Ettore BATTELLI

Ultimissimi
CASI di
DIRITTO
CIVILE
2024



Neldiritto
Editore

se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza" (art. 12 bis, co. 1, l. div.).

3. QUESTIONI GIURIDICHE POSTE DALLA TRACCIA

LA RILEVANZA DELLA CONVIVENZA PREMATRIMONIALE NELLA VALUTAZIONE CIRCA LA SPETTANZA DELL'ASSEGNO DIVORZILE

La fattispecie concreta impone di interrogarsi sulla incidenza – o meno – della stabile convivenza prematrimoniale sulla quantificazione dell'ammontare dell'assegno divorzile, in ragione degli apporti e dei sacrifici personali profusi nello svolgimento della (ormai definitivamente conclusa) esperienza coniugale.

Innanzitutto, occorre sottolineare che le trasformazioni della società civile sul piano dei costumi, delle abitudini, dell'organizzazione del lavoro, hanno inevitabilmente finito per incidere anche sulla struttura e sulla essenza stessa della *famiglia*, oggi non più inquadrabile nel semplice (ma desueto) binomio famiglia legittima/famiglia naturale (R. CLARIZIA).

Dal concetto di famiglia patriarcale si è passati al più moderno concetto di famiglia nucleare, per poi considerare “nuovi modelli familiari”, quali ad esempio la famiglia adottiva, la famiglia omosessuale, la famiglia eterosessuale, financo la famiglia di fatto.

La varietà delle possibili situazioni riscontrabili nell'odierna realtà, purtuttavia, trova nella **convivenza** l'unico elemento aggregante ed identificativo di quella che, ad ogni modo, resta pur sempre una formazione sociale ove si svolge la personalità degli individui che la compongono.

Alla luce delle considerazioni testé svolte, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, il criterio di natura composita risulta decisivo

anche per affrontare il tema relativo ai rapporti tra convivenza e matrimonio, atteso che **alla pluralità dei modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo** (Cass. Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287; ma cfr. in argomento anche la più recente Cass. civ., 5 novembre 2021, n. 32198).

Prima che entrasse in vigore la l. 20 maggio 2016, n. 76 (anche nota come l. Cirinnà), era pacifico che la relazione tra conviventi fosse fondata su un libero e spontaneo impegno, non esistendo alcuna norma che imponesse la prosecuzione del rapporto, cosicché non era ipotizzabile alcun tipo di danno *contra jus*, anche in caso di rottura ingiustificata della relazione, per il principio secondo il quale *volenti non fit injuria*.

Ciononostante, la dottrina più attenta (per tutti, G. OBERTO) era giunta alla teorizzazione di una comprensibile tutela risarcitoria, non potendosi negare che, in talune situazioni, la rottura della relazione affettiva era accompagnata inequivocabilmente da circostanze idonee a costituire un illecito ai sensi dell'art. 2033 cod. civ.

Orbene, l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano della l. 20 maggio 2016, n. 76 ha creato uno spartiacque tra il *prima* ed il *dopo* la tipizzazione delle convivenze di fatto e delle unioni civili.

Per le finalità che qui interessano, in particolare, occorre richiamare l'art. 1 co. 65, a mente del quale *“In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'art. 438 co. 2 cod. civ. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'art. 433 cod. civ., l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle”*.

Sulla base di questa impostazione, la giurisprudenza di legittimità, in controtendenza rispetto al passato, ha chiarito che sin dalla convivenza prematrimoniale le parti sono tenute all'adempimento degli obblighi di solidarietà morale e materiale, propri del matrimonio.

Una conferma di ciò giunge in considerazione della ripartizione del

trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, l. div., la quale va effettuata, oltre che sulla base della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la **durata delle convivenze prematrimoniali**, dovendosi riconoscere alla convivenza "*more uxorio*" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale (in questi termini Cass. civ., 7 dicembre 2011, n. 26358, ma cfr. anche la conforme e più recente Cass. civ., 26 febbraio 2020, n. 5268).

LA SOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA.

Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, ed in relazione alla verifica in merito alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile con specifico riguardo alla durata del rapporto, occorre sottolineare che non possa essere considerata una qualsiasi convivenza prematrimoniale, ma occorre che emerga una continuità fra la fase "di fatto" della convivenza e la fase "giuridica" del vincolo matrimoniale, cui la coppia è viepiù fisiologicamente approdata.

In termini differenti, non può escludersi che una convivenza prematrimoniale, laddove protrattasi nel tempo, abbia consolidato una divisione dei ruoli domestici capace di creare scompensi destinati a proiettarsi sul futuro matrimonio e sul divorzio che dovesse seguire. **I sacrifici professionali e reddituali compiuti da uno dei coniugi, d'accordo con l'altro, nell'interesse della famiglia, non dipendono infatti dall'esistenza tra le parti di un vincolo matrimoniale, ma dalla configurabilità di una vita comune familiare**, tutelata dall'art. 8 C.E.D.U., con la conseguenza che di tali sacrifici e di tali rinunzie compiuti nel periodo della convivenza prematrimoniale il giudice debba tener conto in sede di determinazione dell'assegno divorzile (Cass. Sez. Un., 18 dicembre 2023, n. 35385).

Peraltro, è stato altresì chiarito che il progetto di vita familiare, già attuato in una comunione di vita e solo successivamente trasfuso nella

celebrazione del matrimonio, deve esser considerato anche se detta convivenza prematrimoniale avviene in costanza di altro, precedente matrimonio di uno o di entrambi i conviventi.

L'impossibilità di giungere alle seconde nozze per attualità del vincolo precedente costituisce infatti un ostacolo di fatto, ma non giuridicamente rilevante, di tal ch  in ogni caso (e dunque a prescindere da precedenti matrimoni, ormai di fatto cessati ma i cui effetti civili ancora perdurano) la convivenza prematrimoniale rileva ai fini del (futuro ed eventuale) assegno divorzile, proprio in funzione perequativa e compensativa.

Tale novit  giurisprudenziale, evidentemente imposta dall'evoluzione del costume sociale nella interpretazione dei diversi modelli familiari e del mutato concetto stesso di *famiglia*, quale commistione intrinseca di elementi "di fatto" e "di diritto", **vale come per i coniugi cos  per gli uniti civilmente**, ancorch  il periodo di convivenza che abbia preceduto la formalizzazione dell'unione civile si sia svolto, in tutto o in parte, in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. 20 maggio 2016, n. 76 (cos , da ultimo **Cass. civ., 27 dicembre 2023, n. 35969**).

LE PRETESE ECONOMICHE DELL'ASSISTITA.

Venendo al caso di specie, la quantificazione dell'importo dovuto da Tizio a Mevia a titolo di assegno divorzile dovr  esser determinata sulla base delle condizioni economiche deteriori di Mevia rispetto a Tizio, in ragione del suo personale contributo alla conduzione familiare, a cagione delle rinunce – concordate con Tizio stesso – ad occasioni lavorative o di crescita professionale.

Pi  in particolare, poich    nel periodo della convivenza prematrimoniale che Mevia ha assunto decisioni decisive a scapito della sua piena realizzazione professionale e ad esclusivo vantaggio della famiglia e del patrimonio personale di Tizio, ai fini della attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile, proprio in ragione della sua funzione (anche) perequativo-compensativa, dovr  esser computato non solamente il periodo matrimoniale (dal giugno 2018 all'ottobre 2023), ma anche l'intero periodo della convivenza prematrimoniale (ossia dal novembre 2008 all'ottobre 2023), caratterizzato dalla **stabi-**